

proposta di legge n. 425

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Badiali

presentata in data 27 giugno 2014

RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE
COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Signori consiglieri,

l'abbandono delle attività agricole nelle aree montane e, soprattutto, nelle aree più marginali espone il territorio a fenomeni che, nel breve o lungo periodo, si ripercuotono sull'assetto idraulico e idrogeologico. E' stato veramente drammatico vedere nei giorni passati la fragilità del nostro territorio dove il disastro naturale è diventato sempre più un appuntamento fisso. E' ovvio che una delle cause principali è la mancanza di una sana manutenzione del paese, sempre più lasciato incustodito e senza interventi di prevenzione, nonché la sempre minore importanza data al ruolo dell'agricoltore. Ed è proprio da quest'ultimo che si deve ripartire, da colui che da più generazioni ne è stato il custode, il giardiniere del territorio.

Seppur da una parte l'attuale politica di sviluppo rurale cerca di compensare in qualche modo gli agricoltori dei costi aggiuntivi e dei minori redditi dovuti agli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in queste zone, dall'altra, però, sempre più la normativa ha tolto a quest'ultimi gli strumenti e la legittimità necessari per poter fare il loro mestiere non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto in termini burocratici: autorizzazioni, permessi, normativa sempre più complessa e, peggio ancora, sanzioni hanno sempre più scoraggiato quel buon senso di chi sulla terra e con la terra ci vive.

L'agricoltore ha la conoscenza di un plurilaureato in agronomia, in zootecnia, in astronomia, in economia, in meteorologia, in tradizioni e cultura popolari, ed è un dovere ridare dignità a questa figura, ma anche un obbligo se vogliamo tutelare il nostro territorio e garantire una seria prevenzione idraulica e idrogeologica.

La presente proposta di legge parte da questo presupposto individuando, appunto, nella figura dell'agricoltore colui che protegge il territorio dagli effetti negativi dell'abbandono delle attività agricole, lo sorveglia costantemente monitorandone i cambiamenti ed effettuando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concordandoli e armonizzandoli con l'ente locale di competenza.

Lo schema di attivazione del progetto prevede che alla pubblicazione del bando da parte

degli enti locali interessati segua la manifestazione di interesse da parte degli agricoltori e la selezione degli stessi in base a criteri tra cui, primo fra tutti, la vicinanza dell'azienda agricola alla zona di intervento. Verrà, quindi, istituito uno specifico albo regionale.

All'inizio di ogni anno gli agricoltori nominati "Custodi del Territorio" dovranno comunicare al comune, dove insiste l'area loro affidata, un programma di massima degli interventi da realizzare che saranno successivamente rendicontati al termine dell'anno.

Il compito dei "custodi del territorio" sarà principalmente quello di svolgere attività di monitoraggio e controllo dello stato dei luoghi loro assegnati e dovranno essere impegnati nella salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale delle Marche e nella manutenzione del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico.

Il dialogo che sarà così instaurato tra tecnici dell'ente locale e agricoltori, contestualmente alle attività del progetto, rappresenterà, infine, un valore aggiunto alle attività e un'importante opportunità per migliorare la consapevolezza dello stato dei luoghi e la responsabilità di ciascuno.

Tali attività, naturalmente, hanno la necessità di essere compensate se non in termini economici diretti, almeno con delle premialità che possano aiutare l'agricoltore responsabile del suo habitat. Per questo si prevede la possibilità che siano riconosciuti dalla Regione agli agricoltori "custodi del territorio" specifici criteri di premialità nei bandi di attuazione delle misure previste nel Piano di sviluppo rurale e l'estensione dei benefici previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" e dal d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica". I comuni, invece, potranno prevedere riduzioni d'imposta IMU, Tarsu o imposta di soggiorno per le strutture ricettive.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche tutela e sostiene la biodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, culturale ed ambientale attraverso il riconoscimento della figura dell' "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio". A tale figura, custode della civiltà rurale, è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e valorizzare le produzioni locali attraverso la loro stessa creatività, scambiandosi saperi e conoscenze. La finalità principale è quella di proteggere il territorio dagli effetti negativi dell'abbandono delle attività agricole attraverso, appunto, la valorizzazione del ruolo di "custodi del territorio".

Art. 2
(Soggettività)

1. Possono essere riconosciuti "custode dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano la pratica agricola nell'ambito del territorio regionale.

2. Possono dunque presentarsi come:

- a) singoli imprenditori agricoli (coltivatori diretti o allevatori);
- b) aziende agricole (anche biologiche, agriturismi, fattorie didattiche, vivai) di qualsiasi forma giuridica.

3. L'azienda o l'imprenditore agricolo può effettuare la vendita diretta dei propri prodotti, anche trasformati, o stipulare un contratto di affitto con terzi.

Art. 3
(Requisiti)

1. Gli "agricoltori custodi" devono essere iscritti in un unico albo regionale e debbono svolgere le attività di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Si definisce "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" l'impresa agricola singola o associata dedita in particolare:

- a) alla salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- b) all'allevamento di razze e varietà locali appartenenti al patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale delle Marche;

- c) al recupero, raccolta e conservazione di alberi da frutto tipici marchigiani e di alberi monumentali che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale di cui al censimento predisposto dal competente assessorato;
- d) alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani.

Art. 5

(Adesione dei Comuni interessati)

1. I Comuni e le Unioni dei Comuni interessati ad attivare sul loro territorio la figura dell'agricoltore custode emettono apposito bando pubblico dove viene specificata la zona interessata e le sue peculiarità, nonché le attività prevalenti da affidare. Nel bando sono, altresì, stabiliti i criteri per l'affidamento, tra cui quello, primo fra tutti, della vicinanza della residenza o dell'attività lavorativa prevalente alla zona d'intervento, le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse. Nel bando sono previste, altresì, le eventuali premialità previste per chi si assume il compito di agricoltore custode del territorio.

Art. 6

(Albo dei custodi del territorio)

1. I Comuni e le Unioni dei Comuni che hanno attivato sul loro territorio la figura dell'agricoltore custode comunicano, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, alla Regione i nominativi di coloro a cui hanno affidato tale compito perché gli stessi siano inseriti nello specifico albo regionale, appositamente istituito.

Art. 7

(Modalità degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi gli agricoltori nominati custodi del territorio possono utilizzare il lavoro proprio e dei propri familiari o dipendenti, ditte esterne che lavorano nel settore agricolo-forestale, macchine ed attrezzature di proprietà o noleggiate da terzi purché le stesse, insieme ai materiali utilizzati, siano a basso impatto ambientale.

2. All'inizio di ogni anno solare ed entro la fine del mese di febbraio, gli agricoltori nominati custodi del territorio dovranno comunicare al Co-

mune dove insiste l'area loro affidata un programma di massima degli interventi che intendono realizzare precisandone le modalità e la tempistica. Gli interventi realizzati saranno relazionati entro il 28 febbraio dell'anno successivo con indicate le difficoltà riscontrate, le migliorie ottenute e ogni altra notizia utile per una migliore conoscenza del territorio.

3. Nel corso dell'anno eventuali interventi straordinari ritenuti necessari saranno tempestivamente comunicati prima dell'avvio degli stessi e rendicontati insieme all'attività ordinaria.

4. Il Comune e le Unioni dei comuni qualora non siano d'accordo in tutto o in parte sul programma degli interventi comunicati dall'agricoltore custode del territorio, hanno l'obbligo di comunicarlo entro quindici giorni adoperandosi affinché entro i successivi quindici giorni il programma degli interventi sia opportunamente modificato e concordato.

Art. 8

(Criteri di premialità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) la Giunta regionale prevede il riconoscimento di specifici criteri di premialità nei bandi di attuazione delle misure previste nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020, con particolare riguardo a quei progetti attuati in una logica di filiera;
- b) i Comuni prevedono riduzioni d'imposta IMU, Tarsu o imposta di soggiorno per le strutture ricettive;
- c) è prevista l'estensione delle agevolazioni indicate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- d) è prevista l'estensione a queste attività delle agevolazioni di cui al d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica).